

Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia
Tel. +39 06 65621

Roma, 16 marzo 2008
Prot. PRD-092/08P

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

c.a. Signor Ministro
Prof. Tommaso Padoa-Schioppa

c.a. Direttore Generale del Tesoro
Prof. Vittorio Grilli

Con la presente intendiamo informarVi di aver ricevuto, da parte di Air France-KLM, una proposta vincolante. Vi informiamo altresì che il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, valutate le raccomandazioni degli *advisor* industriale, finanziario e legale, ha deliberato di accettare detta offerta, dando mandato al suo Presidente di sottoscrivere la relativa lettera. Conseguentemente, si è proceduto alla trasmissione dell'accettazione ad Air France-KLM, e dunque alla conclusione del Contratto. Esso, tuttavia, non è immediatamente efficace in quanto soggetto a talune condizioni sospensive.

In allegato alla presente troverete una lettera di Air France-KLM ove viene espressamente specificato che gli impegni ivi contenuti sono assunti nell'interesse di codesto Ministero per la salvaguardia di interessi generali. Tale lettera, con i relativi allegati, contiene una serie di impegni che Air France-KLM è disposta ad assumere nei confronti dello Stato italiano, precisando tuttavia che gli stessi sono strettamente connessi all'assunzione, da parte dei competenti Enti, di taluni impegni nei confronti di Alitalia concernenti la conservazione dello *status* di vettore italiano ai fini del mantenimento e della futura assegnazione dei diritti di traffico.

Qui di seguito, Vi rappresentiamo il contenuto essenziale del Contratto, mettendone in luce i punti maggiormente rilevanti per codesto Ministero nella sua qualità di azionista di riferimento e di obbligazionista di Alitalia, cui vengono richiesti particolari impegni, nonché gli elementi utili ad effettuare una valutazione in ordine ai profili di interesse generale.



Per gli azionisti e per gli obbligazionisti di Alitalia il Contratto prevede che, al ricorrere di una serie di condizioni, Air France-KLM sarà tenuta a lanciare due distinte offerte pubbliche rivolte, rispettivamente, a tutti gli azionisti ed a tutti gli obbligazionisti. Come è usuale allorché il controllo della società *target* è detenuto da un soggetto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze viene richiesto di dare il suo impegno ad aderire alle offerte con tutte le azioni e le obbligazioni possedute, prima ancora che le offerte stesse siano lanciate, giacché sarebbe inutile procedere nell'operazione nella consapevolezza che la stessa non possa avere successo. Nel rispetto delle previsioni del T.U.F., ed al fine di salvaguardare i principi di trasparenza e non discriminazione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è tenuto ad osservare, l'impegno preventivo che si chiede a codesto Ministero perderà ogni effetto nell'ipotesi in cui uno o più soggetti lancino un'offerta concorrente migliorativa rispetto a quella descritta nel Contratto con Air France-KLM e il Ministero dell'Economia e delle Finanze decida di aderirvi.

L'efficacia del Contratto è soggetta a talune condizioni sospensive, da verificarsi tutte entro il 31 marzo 2008. Tra dette condizioni assumono particolare rilievo, oltre all'impegno, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad aderire ad entrambe le offerte, di cui si è già detto, la concessione, sempre da parte di codesto Ministero, di una linea di credito o di una garanzia per ottenere una linea di credito in favore di Alitalia per un ammontare di euro 300.000.000,00 da restituirsi subito dopo l'aumento di capitale (tale condizione è posta nell'esclusivo interesse di Alitalia), il raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, sia con riguardo ai dipendenti di Alitalia sia di quelli di Alitalia Servizi, relativo all'attuazione del Piano Industriale 2008-2010 e del relativo piano sugli ammortizzatori sociali e, con riferimento al giudizio intentato da Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. (SEA) contro Alitalia dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio o (i) l'abbandono o transazione del giudizio da parte di SEA a condizioni soddisfacenti per Air France-KLM o (ii) l'impegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad indennizzare integralmente Alitalia, eventualmente tramite l'adozione di un decreto legge o (iii) l'individuazione di qualsiasi altra soluzione soddisfacente per Air France-KLM idonea a rimuovere il relativo rischio. Altre condizioni di efficacia del Contratto sono il raggiungimento di un accordo tra Alitalia e Aeroporti di Roma S.p.A. sui livelli di servizio necessari per l'attuazione del *Business Plan* 2008-2010 e di un accordo con Fintecna ed Alitalia Servizi, per quanto di rispettiva competenza, che preveda la reinternalizzazione in Alitalia di alcuni rami di azienda e la rinegoziazione di alcune clausole dei contratti di servizio. L'efficacia del Contratto è infine condizionata al rilascio di un impegno scritto da parte della competente Autorità governativa a mantenere il portafoglio attuale dei diritti di traffico di Alitalia, a continuare a gestire con modalità trasparenti e non discriminatorie ogni futura richiesta da parte di Alitalia per nuovi diritti di traffico ed a fornire cooperazione ed assistenza nel caso dell'insorgenza di difficoltà relative ai diritti di traffico di Alitalia con Paesi extracomunitari; a tale riguardo si richiama l'attenzione sul testo della convenzione stipulata tra Alitalia ed ENAC, già nota a codesto Ministero.

Successivamente al verificarsi di tutte le condizioni di efficacia, è previsto che, subordinatamente al verificarsi di altre condizioni, Air France-KLM effettui la



formale comunicazione (ai sensi dell'articolo 102 del T.U.F.), della decisione di lanciare due distinte offerte pubbliche, rivolte, rispettivamente, a tutti gli azionisti ed a tutti gli obbligazionisti di Alitalia, e proceda al deposito dei relativi documenti presso la Consob ed in particolare:

- (i) un'offerta volontaria di scambio per tutte le azioni Alitalia (l'"**Offerta di Scambio**") in base alla quale a ciascuno degli azionisti di Alitalia viene proposto di permutare n. 160 azioni Alitalia possedute con una azione Air France-KLM; e
- (ii) un'offerta volontaria di acquisto per tutte le obbligazioni convertibili Alitalia (l'"**Offerta di Acquisto**" e congiuntamente con l'Offerta di Scambio, le "**Offerte**") in base alla quale a ciascuno degli obbligazionisti viene proposto di vendere le obbligazioni possedute ad un prezzo unitario di Euro 0,3145.

Il lancio delle Offerte avverrà ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) assenza di un grave inadempimento, da parte di Alitalia, delle obbligazioni assunte in base al Contratto e a cui non sia stato posto rimedio entro quattro settimane da una richiesta scritta di Air France-KLM;
- b) assenza di un "material adverse change" con riferimento ad Alitalia;
- c) il governo italiano, come organo collegiale, non dovrà aver assunto alcuna decisione formale o fatto alcun pubblico annuncio che sia fortemente contrario all'operazione;
- d) la Commissione Europea dovrà essersi pronunciata a favore dell'operazione, anche se con decisione che richieda il soddisfacimento di alcune condizioni che siano ragionevolmente accettabili per Air France-KLM;
- e) il periodo di attesa previsto dalla regolamentazione antitrust statunitense dovrà essere spirato;
- f) tutti gli impegni previsti nel Contratto e negli allegati dovranno essere stati rispettati e le assunzioni espressamente qualificate come essenziali dovranno essersi verificate;
- g) con riferimento al contenzioso con SEA, qualora la condizione di efficacia si sia verificata a mezzo di un decreto legge, che lo stesso sia stato convertito.

Dette condizioni dovranno permanere fino al rilascio del nulla osta alla pubblicazione dei documenti di offerta; venendo meno, le Offerte potranno essere ritirate.

Il documento di offerta conterrà talune condizioni di efficacia, sia con riguardo all'Offerta di Scambio, sia con riguardo all'Offerta di Acquisto; in particolare:

- (i) il raggiungimento di una soglia di adesione, per le azioni, superiore al 49,9% delle azioni Alitalia prima della scadenza del periodo di adesione e, per le obbligazioni, al 62% del totale delle obbligazioni emesse;



- (ii) l'assenza di un qualsiasi atto governativo che (a) renda illegittima una delle operazioni previste nel Contratto, (b) limiti essenzialmente l'operatività di Alitalia, di Air France-KLM e delle loro controllate (c) richieda la dismissione da parte di Air France-KLM delle azioni Alitalia;
- (iii) il mancato verificarsi di fatti o circostanze di una tale gravità da giustificare il ritiro delle Offerte;
- (iv) l'approvazione di determinate delibere da parte dell'assemblea dei soci di Alitalia;
- (v) l'ammissione a quotazione presso l'Euronext di Parigi e di Amsterdam delle azioni Air France-KLM da emettere per lo scambio con le azioni Alitalia;
- (vi) l'assenza di un "material adverse change" con riferimento ad Alitalia;
- (vii) la permanenza delle condizioni per il lancio delle Offerte.

Inoltre, l'Offerta di Acquisto è condizionata al successo dell'Offerta di Scambio.

Il Contratto prevede che, successivamente al completamento con successo delle Offerte, Alitalia deliberi un aumento di capitale per euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo) da offrire in opzione a tutti gli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili, ad un prezzo da definire a ridosso dell'operazione. Air France-KLM è obbligata a sottoscrivere e liberare (o a far sottoscrivere e liberare dal veicolo costituito per l'acquisizione delle azioni Alitalia) tutte le azioni, e perciò sia ad esercitare tutti i diritti di opzione ad essa spettanti, sia a sottoscrivere l'intera porzione di aumento eventualmente rimasta inoptata.

Qualora le Offerte abbiano successo e, dunque, Air France-KLM divenga titolare della partecipazione di controllo di Alitalia, verranno poste in essere, al fine di preservare i diritti di traffico su linee extracomunitarie, una serie di operazioni rivolte a creare una particolare struttura di controllo, idonea a far qualificare Alitalia, anche nell'ambito del gruppo Air France-KLM, come vettore italiano. A tal fine, prima del perfezionamento dell'operazione, Air France-KLM costituirà una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede in Italia ("**AZ Holding**") destinata a divenire titolare di tutte le azioni Alitalia acquistate da Air France-KLM, il cui statuto prevederà che il capitale sociale sia suddiviso in due categorie di quote, che attribuiscono, ai rispettivi titolari, diritti diversi; in particolare, le quote appartenenti ad una categoria avranno poteri di *governance* (esercizio del voto in assemblea) ma non diritti economici. Air France-KLM trasferirà ad una società controllata da un primario soggetto finanziario italiano (il "**Trustee**"), una quota di AZ Holding rappresentante la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea della stessa, ancorché priva di diritti economici, mentre manterrà la proprietà della quota che attribuisce la minoranza dei diritti di voto ma la quasi totalità di quelli economici. L'esercizio del voto da parte del Trustee avverrà in conformità a quanto deciso, all'unanimità, da un *committee* composto da 3 membri indipendenti nominati come segue: (i) uno, da Air France-KLM, (ii) uno, dal Trustee e (iii) il terzo, di nazionalità italiana o residente in Italia, congiuntamente dai primi due. Ove l'unanimità non potesse essere raggiunta, il Trustee si asterrà dal voto e le delibere dell'assemblea di Alitalia Holding saranno adottate con il voto dell'altro socio. Air France-KLM avrà diritto di veto con



riferimento ad alcune rilevanti decisioni di competenza dei soci di Alitalia Holding (per esempio: modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, emissione di strumenti di debito, determinazione dei compensi degli amministratori, fusioni, scissioni, liquidazione, quotazione, modifiche delle politiche contabili, ecc.). Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia Holding sarà composto da 5 membri, la cui maggioranza (3 membri) sarà designata dal Trustee mentre gli altri consiglieri (2 membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione) saranno designati da Air France-KLM. I due consiglieri nominati da Air France-KLM avranno ciascuno doppio diritto di voto con riferimento ad ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del Contratto Air France-KLM si è impegnata a rispettare, per un periodo di 5 anni, alcune garanzie (le "Assurances") tese a preservare gli interessi di lungo termine di Alitalia e Air France-KLM. Con la lettera qui allegata, alcune Assurances sono assunte anche direttamente a favore dello Stato italiano. Il rispetto di tale impegno, per alcune delle Assurances, è subordinato alla condizione che lo Stato italiano mantenga l'attuale portafoglio dei diritti di traffico di Alitalia (tranne quelli non esercitati da Alitalia per un periodo di 12 mesi), continui a gestire con modalità trasparenti e non discriminatorie ogni futura richiesta da parte di Alitalia per nuovi diritti di traffico e fornisca cooperazione ed assistenza nel caso dell'insorgenza di difficoltà con Paesi extraeuropei, in particolare nel caso in cui i diritti di traffico di Alitalia possano essere pregiudicati o possa essere ostacolato l'accesso al mercato (tale condizione verrà meno quando la struttura di controllo sopra descritta venga meno); talune Assurances relative al *network* saranno altresì sospese ove non vi fosse un adeguato sviluppo da parte di Aeroporti di Roma S.p.A. e delle autorità del controllo del traffico aereo delle necessarie infrastrutture e *facilities* a Roma Fiumicino.

Il controllo del rispetto delle Assurances è affidato ad una fondazione di diritto olandese (la "Fondazione") che esisterà per un periodo di cinque anni e sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri indipendenti designati, rispettivamente, uno da Air France-KLM, uno da Alitalia (prima che la stessa sia controllata da Air France-KLM), ed il terzo di comune accordo dai primi due, e in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha l'incarico di rendere pareri vincolanti sulla interpretazione delle Assurances e dovrà pronunciarsi nel caso in cui gli amministratori indipendenti del Consiglio di Amministrazione di Alitalia abbiano sottoposto all'esame della Fondazione una decisione del Consiglio di Amministrazione di Alitalia o del Management Committee di Alitalia o di ciascuno dei suoi membri che considerano in conflitto con le Assurances. Nel caso in cui la Fondazione decida che la decisione sottopostagli è in contrasto con le Assurances, il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, il Management Committee di Alitalia o ciascuno dei suoi membri dovrà ritirare o correggere la decisione ed eliminare gli atti già compiuti, in conformità con il parere vincolante reso dalla stessa, nel più breve tempo possibile. È esclusa ogni diversa forma di tutela rispetto alla violazione delle Assurances.

Le parti hanno previsto che, per tutta la durata delle Assurances, il Consiglio di Amministrazione di Alitalia sarà composto da sette membri dei quali almeno due



saranno indipendenti. Agli amministratori indipendenti è specificamente affidato il compito di vigilare sul rispetto delle Assurances e di denunciare alla Fondazione ogni decisione presa da Alitalia che paia loro in violazione delle stesse. A tal fine, sarà richiesto agli stessi di sottoscrivere un apposito protocollo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora reputi violata una delle Assurances, potrà segnalarlo agli amministratori indipendenti che procederanno come sopra.

Dopo il perfezionamento dell'operazione il Consiglio di Amministrazione si dimetterà e verrà sostituito. È previsto, in favore di amministratori e sindaci, che Air France-KLM non agisca e non voti in favore di azioni di responsabilità, salvo il caso di dolo, colpa grave e fatti ignoti ad Air France-KLM.

In relazione a quanto sopra esposto, richiamiamo la Vs. attenzione sul contenuto delle Assurances assunte a Vs. favore e sul relativo meccanismo di tutela e di controllo, come descritti nella lettera di Air France-KLM e nei suoi allegati, al fine di volerci confermare che, a Vs. avviso, sono rispettati i requisiti minimi di interesse generale. Richiamiamo altresì la Vs. attenzione sulle altre informazioni contenute nel comunicato allegato e contestualmente diffuso al pubblico.

E' gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

ALITALIA
Linee Aeree Italiane S.p.A.

Il Presidente

Maurizio Prato